



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI
ARABI UNITI, FATTO A DUBAI L'8 MARZO 2022

Art. 5 (Trattato)

DI FORNIRE INFORMAZIONI

1. La persona condannata alla quale puo' applicarsi il presente Trattato e' informata dallo Stato di condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, e' informata per iscritto di ogni provvedimento preso dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione con riguardo alla sua domanda di trasferimento. In ogni caso la persona condannata e' informata della decisione adottata dall'uno o dall'altro Stato.

Versione in vigore dal 26 marzo 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

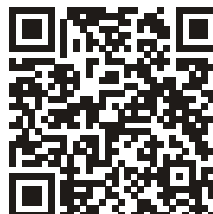
Atto	Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022
Estremi	Legge 11 marzo 2025, n. 32
Partizione	Trattato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-32-2025/trattato-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it